



Numero registro generale 5603/2024

Numero sezionale 456/2025

Numero di raccolta generale 11405/2025

Data pubblicazione 30/04/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIULIA IOFRIDA

Presidente

ANDREA ZULIANI

Consigliere

MAURA CAPRIOLI

Consigliere

FILIPPO D'AQUINO

Consigliere

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel.

IMMIGRAZIONE - FAMILIARE DI
MINORE PRESENTE NEL TERRITORIO
ITALIANO - AUTORIZZAZIONE
ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA -
CONDIZIONI

Ud. 30/01/2025-CC

n. 05603/2024 R.G.

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 05603/2024 R.G.

proposto da

[redacted] e [redacted], esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori [redacted], nata in Albania il 14/02/2016, e [redacted], nato in Albania il 16/02/2018, rappresentati e difesi dall'avv. Gentian Alimadhi, in virtù di procura speciale in atti;

ricorrenti

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, in persona del Procuratore della Repubblica *pro tempore*,
Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna, in persona del Procuratore Generale *pro tempore*;

intimati

avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna n. 579/2023, pubblicato il 13/12/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Eleonora Reggiani;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bologna respingeva il reclamo proposto contro il provvedimento del Tribunale per





i minorenni di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, formulata ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 da [REDACTED] e [REDACTED] cittadini albanesi, esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori [REDACTED] [REDACTED], nata in Albania il [REDACTED], e [REDACTED], nato in Albania il [REDACTED].

In particolare, la Corte territoriale rilevava che, pur gravando sui reclamanti l'onere di allegare la specifica situazione di grave pregiudizio per i minori, tuttavia, le parti non avevano prospettato, se non in maniera del tutto generica e astratta, alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per i figli, trascendente la rottura dell'unità familiare e il normale disagio conseguente, evidenziando che entrambi i minori erano molto piccoli e non si poteva certo esprimere il concetto di radicamento per il poco che erano stati in Italia o vi avevano studiato.

La menzionata Corte affermava, dunque, che - a meno di non dare una lettura automatica e superficiale del concetto di radicamento e di grave pregiudizio (peraltro, nella specie, nemmeno allegato, se non sotto il profilo astratto della ricerca di un'unità familiare con padre e parenti residenti in Italia) - occorreva che il contenuto del radicamento e, di conseguenza, del grave pregiudizio risultasse in modo concreto e significativo, non potendo il disposto dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 diventare un facile veicolo di elusione della normativa sull'immigrazione.

Ad opinione della stessa Corte, anche la fotografia che del nucleo familiare avevano fatto i Servizi Sociali interessati era generica nella descrizione del positivo percorso di vita in Italia e nulla apportava in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione.

Il cittadini stranieri hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a tre motivi di impugnazione.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE





1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione, il travisamento e la non corretta applicazione del disposto dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere la Corte d'appello tratto conseguenze giuridiche in contrasto con un'interpretazione corretta della normativa in tema di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale di genitori di minori stranieri per un determinato periodo di tempo, qualora sussistano particolari esigenze di tutela, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione, il travisamento e la non corretta applicazione dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere la Corte di appello di Bologna interpretato il concetto di gravi motivi in senso restrittivo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità prevalente a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 21779/2010, nonché, violazione, travisamento, non corretta applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 1989, che sancisce il divieto di espulsione di soggetti minori e il diritto all'unità familiare, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con riferimento ad entrambi i motivi, illustrati congiuntamente, i ricorrenti hanno dedotto che la pronuncia della Corte territoriale è fondata su presupposti giuridici-fattuali errati, nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un danno, per i minori, derivante dallo sradicamento dal territorio italiano, in considerazione della tenera età degli stessi, che escluderebbe, di per sé, l'integrazione sul territorio, dovendo, invece, presumersi il radicamento nell'ambiente in cui in minori si trovano, salvo prova contraria.

In tale ottica, i ricorrenti hanno dedotto che, nella specie, i minori, [redacted] e [redacted], rispettivamente di anni 8 e 6, avevano iniziato il percorso scolastico in Italia, imparando a scrivere e leggere in italiano ed intrattenendo le primissime relazioni sociali-amicali che si sviluppano tra i banchi di scuola con altri bambini di nazionalità italiana su territorio italiano. I bambini frequentavano gli amichetti anche durante le ore





extrascolastiche sviluppando ulteriormente la loro personalità. La famiglia viveva in appartamento condotto in locazione e si sostentava, oltre che grazie all'aiuto dei parenti che regolarmente soggiornavano in Italia, dai proventi dell'attività lavorativa svolta dal padre dei bambini.

I ricorrenti hanno anche aggiunto che entrambi i coniugi non avevano precedenti penali e, pertanto, nessun giudizio di pericolosità sociale avrebbe potuto essere elevato in capo agli stessi.

Da ultimo, e per eccesso di zelo, le stesse parti hanno evidenziato che il rimpatrio dei figli insieme ai genitori, con conseguente interruzione dei rapporti amicali e sociali in atto, era del tutto pregiudizievole per i minori, che avevano fissato sul territorio il centro dei loro interessi e delle loro relazioni attuali, come pure la separazione degli stessi dai genitori, in caso di trasferimento solo di questi ultimi in Albania.

Con il terzo motivo è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso e travisato le risultanze degli atti formati dagli assistenti sociali, con conseguente mancata positiva valutazione delle situazioni di fatto e delle ragioni giuridiche sottese, alle quali i giudicanti avrebbero dovuto attenersi, come da indicazioni della giurisprudenza di legittimità, nonché l'errata e omessa valutazione delle conclusioni del P.G. all'udienza del 07/12/2023, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

In particolare, i ricorrenti hanno ricordato che gli assistenti sociali avevano evidenziato come, alla base della decisione di lasciare l'Albania, vi fosse la volontà di offrire maggiori opportunità ai figli, aggiungendo che gli stessi assistenti sociali: avevano accertato il buono stato di salute dei minori e la loro frequentazione scolastica; avevano evidenziato più volte la cura, la pulizia, l'educazione con i quali sono cresciuti i bambini e i legami familiari sul territorio (in particolare, i genitori di [REDACTED], ossia i nonni paterni dei bambini, e lo zio [REDACTED], fratello di [REDACTED], che aiutava economicamente i ricorrenti).

Ad opinione delle parti, dunque, doveva tenersi conto che la descrizione del nucleo familiare, emergente dalla menzionata relazione,





era assolutamente positiva, sia in ordine allo stile di vita quotidiano dei coniugi, sia in relazione alla modalità di crescita dei minori, trattandosi di una famiglia ben integrata nel tessuto sociale parmigiano, che godeva, altresì, di una fitta rete di relazioni parentali e di amicizia, tant'è che il nucleo non emergeva per caratteristiche e stili di vita differenti rispetto alle altre famiglie autoctone sul territorio, anzi, era del tutto amalgamato a queste ultime.

I ricorrenti hanno altresì affermato che la Corte d'appello non ha correttamente tenuto conto del parere del P.G., favorevole all'accoglimento del reclamo, come emergeva dal verbale di udienza, mentre invece nel decreto era scritto che il P.G. aveva concluso per il rigetto del reclamo, aggiungendo che tale erronea indicazione certamente aveva influito sul rigetto del reclamo.

Infine, gli stessi ricorrenti hanno rappresentato il contrasto con le decisioni assunte dalla stessa Corte, che non deponeva a favore dei principi costituzionali di giustizia e di uguaglianza e sui quali si fonda il carattere civile e democratico del Paese, rappresentando, in particolare, che in un procedimento analogo aveva concesso l'autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e si rivelano entrambi fondati, nei termini di seguito evidenziati.

2.1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, n. 286, *«Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla*





rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.»

In una pronuncia oramai risalente, ma di fondamentale importanza, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21799 del 25/10/2010) hanno evidenziato che, nel valutare la concessione dell'autorizzazione prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice di merito non deve necessariamente riscontrare situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo l'accertamento comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico del minore, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare (se il minore resta in Italia) o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto (se il minore segue il familiare).

Si tratta di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare. Tali situazioni richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, peraltro da parte di un organo specializzato - appunto il Tribunale per i Minorenni - che tenga conto della peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni possibile variabile - come l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia - e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 21799 del 25/10/2010).

L'applicazione della disposizione in esame non è, infatti, subordinata all'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma concede il beneficio del soggiorno temporaneo in Italia in favore dell'adulto richiedente come risposta alla primaria esigenza di assistenza





del minore, onde evitare a quest'ultimo il pregiudizio conseguente al venir meno della coesione familiare, nonché del riferimento genitoriale effettivo che la stessa ha istituito, per cui la presenza reale ed effettiva del genitore, strumentale alla presenza del fanciullo, è conseguente a tali condizioni e non si giustifica al di fuori di queste. Una diversa interpretazione legittimerebbe l'utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi riconosciuti dalle fonti nazionali ed internazionali, da parte dei genitori, nell'esclusivo interesse degli adulti, ed attribuirebbe alla norma la funzione che le è estranea, di introdurre una modalità anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attraverso non già la tutela, ma una forma di strumentalizzazione dell'infanzia, che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 21799 del 25/10/2010).

La pronuncia appena richiamata ha trovato piena conferma in una più recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15750 del 12/06/2019), la quale, oltre ad intervenire sul contrasto giurisprudenziale formatosi attorno al valore da attribuire, rispetto alla nozione di gravi motivi, al comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia ai fini della revoca dell'autorizzazione già concessa o del diniego del rilascio dell'autorizzazione, ha ulteriormente contribuito a fornire all'interprete una griglia di principi che consentono di intendere la portata normativa del precetto e, soprattutto, orientano nella valutazione delle condotte che risultano decisive per verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione alla permanenza per gravi motivi.

In questa direzione, le Sezioni Unite del 2019 hanno, dunque, riconosciuto che l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l'interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia





funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio. Ne consegue che il diniego di autorizzazione non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero, potendo condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.

In tale prospettiva, va considerata la giurisprudenza della Corte EDU che, proprio con riferimento alla rilevanza di condanne subite dal genitore per reati che impedirebbero l'ingresso nel paese alla quale è richiesto il permesso di rimanere sul territorio nazionale, ha avuto modo di specificare gli elementi sui quali si deve fondare il giudizio di bilanciamento e di proporzionalità al quale è tenuta l'autorità giudiziaria per evitare che l'allontanamento del genitore produca un *vulnus* all'art. 8 CEDU – sub specie di violazione del diritto alla vita familiare - e porsi, al contrario, in linea con le ipotesi nelle quali è ammessa legittimamente (ed è anzi necessaria) un'ingerenza sul diritto al rispetto della vita familiare secondo il parametro convenzionale appena ricordato.

In particolare, come ampiamente illustrato da questa Corte (Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 15305 del 31/05/2023), la Corte EDU ha ritenuto elementi da considerare la natura e la gravità del reato eventualmente commesso dal genitore – Corte EDU, Uner c. Paesi Bassi, 18/10/2006, §64, Corte EDU, 07/04/2009, Cheri c. Italia, §66 - la durata del soggiorno nello Stato di accoglienza, l'entità del lasso di tempo intercorso dalla commissione dell'infrazione e la condotta del ricorrente in tale periodo, la nazionalità dei familiari coinvolti, unitamente alla situazione familiare del ricorrente, l'effettività del legame e l'età dei figli (Corte EDU, 08/01/2009, J. Grant c. Regno Unito, § 40). La stessa Corte EDU ha ritenuto che non può prescindere dall'eventuale precarietà e della possibile futura rottura





dell'unità familiare (Corte EDU, 15/06/2010, Saliu c. Francia; Corte EDU, 31/07/2008, Darren Omoregie c. Norvegia, §§61-64), unitamente alle difficoltà cui i familiari andrebbero incontro nel seguire il ricorrente nel Paese di destinazione, con particolare riguardo al superiore interesse del minore, considerata la capacità di adattamento dei bambini, in funzione dell'età (cfr. Corte EDU, 17/02/2009, Onur c. Regno Unito, § 60).

La valutazione del giudice nazionale in ordine al giudizio correlato all'esistenza dei gravi motivi, ai fini del corretto bilanciamento fra interesse alla salvaguardia della relazione familiare a tutela del superiore interesse del minore e quello correlato alle politiche migratorie, va, dunque, compiuto tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte EDU, al fine di impedire violazioni sostanziali e procedurali dell'art. 8 CEDU, di guisa che l'assenza di un accertamento informato ai principi di bilanciamento e proporzionalità è idoneo ad inficiare non solo la motivazione della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ma, a monte, la correttezza in diritto della sentenza del giudice di merito per violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, che questa Corte è chiamata a prendere in considerazione, quando il giudice di merito abbia tralasciato di ponderare gli elementi necessari per accertare se l'ingerenza al diritto al rispetto della vita familiare della prole possa dirsi legittimamente imposta alla stregua dell'art. 8 CEDU, che costituisce un insostituibile parametro normativo per la corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 31 d.lgs. cit. (v. ancora Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 15305 del 31/05/2023).

2.2. È, quindi, imposto al giudice il compito di svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda possa conseguire l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'*habitat* sociale, relazionale, culturale e linguistico nel





quale vive, possa produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età del minore stesso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021).

Occorre, dunque, partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere, in relazione all'ipotesi di allontanamento di uno o di entrambi i genitori o a quella dell'abbandono del territorio italiano da parte del minore stesso, insieme a uno o a entrambi i genitori. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive degli stessi. Solo all'esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psicofisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento dal contesto in cui vive. Si tratta di un giudizio che ha ad oggetto indici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale, da eventuali accertamenti tecnici su di essi, e anche, trattandosi della tutela dei minori, su relazioni di servizi pubblici, dedicati all'osservazione e al sostegno dei minori e della famiglia, o scolastici. Una volta riscontrato tale pregiudizio, nei termini appena evidenziati, va compiuta la rigorosa operazione di bilanciamento, senza il ricorso a considerazioni generali, ma in base ad una valutazione in concreto, tenendo conto della peculiare situazione del genitore o dei genitori, al fine di verificare se l'interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma, possa essere recessivo, non avendo, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU, sull'interpretazione dell'art. 8 CEDU, carattere assoluto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021).

La valutazione del grave disagio psico-fisico, derivante dal possibile trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento da valutarsi sulla base di allegati fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica,





Numero registro generale 5603/2024

Numero sezionale 456/2025

Numero di raccolta generale 11405/2025

Data pubblicazione 30/04/2025

relazionale, ambientale (Cass., Sez. 1, n. 25662 del 31/08/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22027 del 24/07/2023).

La Corte di cassazione ha anche ribadito che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, devono consistere in situazioni comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 355 del 10/01/2023).

In tale quadro, questa Corte ha in più occasioni affermato che incombe sul richiedente l'autorizzazione in esame l'onere di allegare la specifica situazione di grave pregiudizio, che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (Cass. 16 aprile 2018, n. 9391; Cass. 16 gennaio 2020, n. 773; Cass. 11 febbraio 2022, n. 4496).

Tuttavia, nel ribadire che le situazioni che possono integrare i gravi motivi di cui al art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, questa stessa Corte ha evidenziato che spetta al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, con particolare attenzione, tra l'altro, all'età del minore, oltre al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4197 del 21/02/2018).

In tale ottica, si è precisato che la speciale autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre, quando è già presente, opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente, salvo prova contraria. In quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale





ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24039 del 06/09/2021; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 12/07/2021 con riferimento ai minori, figli di cittadini stranieri, nati e vissuti in territorio italiano).

2.3. La Corte territoriale, pur avendo richiamato, in larga parte, i principi fin qui esposti, non vi ha dato retta applicazione, atteso che dalla motivazione non è dato evincere che sia stata svolta una concreta ed effettiva indagine, supportata da puntuali riscontri istruttori, sull'interesse alla permanenza in Italia dei minori e sull'eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbero conseguire, in base ad una valutazione prognostica, dal loro trasferimento in Albania insieme ai genitori o dalla permanenza in territorio italiano senza i genitori.

Invero, la Corte distrettuale ha ritenuto la mancata allegazione da parte dei ricorrenti di qualsivoglia pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico del minore, che andasse oltre la rottura dell'unità familiare e il normale disagio conseguente (p. 3 del decreto impugnato).

Tuttavia la Corte non avrebbe dovuto ricercare un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello prospettato dai ricorrenti, riconducibile allo «...*sradicamento dei minori...inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto...*» (p. 3 del decreto impugnato), ma avrebbe dovuto valutare se proprio quel pregiudizio, e cioè l'allontanamento di tutto il nucleo familiare o dei soli genitori dal territorio italiano, nel caso di specie, avrebbe potuto essere causa di un pregiudizio psico-fisico dei minori, in base ad una valutazione in concreto che tenesse conto dell'attuale ambiente di vita dei bambini (i parenti, la scuola, gli amici), della storia personale e familiare e delle condizioni fisiche e psichiche delle persone coinvolte, così come emergenti dalle allegazioni delle parti e dalla risultanza acquisite, compresa la relazione dei Servizi Sociali.





La Corte ha, per inciso, aggiunto che i minori erano molto piccoli e che non poteva parlarsi di radicamento degli stessi per il poco tempo in cui sono stati in Italia o vi hanno studiato, ma è evidente che si tratta di un giudizio astratto, sfornito di un minima correlazione con la situazione di fatto.

Ciò che manca, in sintesi, è proprio quell'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di un pregiudizio all'interesse dei minori derivante dall'allontanamento dei genitori o dell'intero nucleo familiare dal territorio italiano, avendo la Corte d'appello operato un giudizio del tutto astratto.

Su tali presupposti si rivela apodittica l'affermazione della Corte d'appello, conclusiva della motivazione, secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno da sradicamento sociale nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine da parte dei genitori. Potendo tale valutazione conseguire alla concreta considerazione della presenza sul territorio nazionale dei nonni e dello zio paterno, del supporto personale ed economico di questi ultimi, dell'impegno dei genitori nel ricerca di una stabilizzazione lavorativa e di una dignitosa collocazione abitativa, delle attuali condizioni di vita del nucleo familiare, della frequentazione scolastica e dei coetanei.

3. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso rende superfluo l'esame del terzo, da ritenersi assorbito.

4. In conclusione, devono essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

5. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte





Numero registro generale 5603/2024

Numero sezionale 456/2025

Numero di raccolta generale 11405/2025

Data pubblicazione 30/04/2025

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità;

dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30/01/2025.

La Presidente

Giulia Iofrida

